



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°202 CSAT 12 del 04 dicembre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 04 dicembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 25/A

S.S.D. 1937 MILAZZO (ME) avverso squalifica allenatore sig. Pasquale Ferrara fino al 15/02/2019.

Campionato Eccellenza Gir. "B", Gara: 1937 Milazzo/Catania S. Pio X del 11/11/2018.

Comunicato Ufficiale n.167 del 14/11/2018

Con appello ritualmente proposto la S.S.D. 1937 Milazzo impugna la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al proprio allenatore ed indicata in epigrafe ritenendola sproporzionata al reale accadimento dei fatti per cui ne chiede la riduzione dovendosi, in buona sintesi, tenere conto a) che l'allenatore, all'interno della propria area tecnica, *"protestava senza alcuna veemenza"* senza che dette proteste fossero plateali, volgari o rumorose; b) che alla decisione dell'assistente di richiamare l'attenzione dell'arbitro il sig. Ferrara ancora una volta *"con toni pacifici e conciliativi e senza alcuna violenza appoggiava la mano sulla spalla di quest'ultimo invitandolo ad abbassare la bandierina perché nulla era successo di talmente grave"*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta audizione del sig. Ferrara e dell'assistente arbitrale poichè non previste dalle norme procedurali le quali vietano espressamente il contraddittorio con gli ufficiali di gara.

Nel merito, esaminato il referto dell'arbitro e quello dell'assistente, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 35' del 2° t. è stato allontanato, su segnalazione dell'AA1, il sig. Pasquale Ferrara.

In particolare dalla lettura del rapporto dell'AA1 si evince che al 35' del 2° t. l'assistente richiamava l'attenzione del direttore di gara perché procedesse all'allontanamento dell'allenatore del Milazzo sig. Pasquale Ferrara che rivolgendosi al predetto assistente gli diceva: *"Ci mandano gente incompetente di Barcellona e Messina, questi vengono qua prevenuti, mi sta sentendo? E se mi sente mi può buttare fuori"*.

Una volta che l'assistente alzava la bandierina per richiamare l'attenzione del direttore di gara il sig. Ferrara gli si faceva incontro con fare minaccioso ed afferratogli il braccio lo invitava ad abbassare la bandierina con una frase dialettale dall'evidente tenore offensivo. Solo dopo l'arrivo dell'arbitro il sig. Ferrara lasciava la presa e si allontanava dal terreno di gioco.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva non trova riscontro negli atti ufficiali di gara.

Ne consegue che il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, appare, a questa Corte, assolutamente congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 26/A

A.S.D. ATL. MASCALUCIA (EN) avverso squalifica fino al 9/11/2023 dell'allenatore L'Abbate Filippo, squalifica per 7 gare del calciatore Vaccaro Danilo, squalifica per 5 gare del calciatore Arena Orazio.

Campionato 2°cat., Gara Olimpia Pedara/Atletico Mascalucia del 10/11/2018.

C. U. n.167 del 14/11/2018.

Con tempestivo e rituale gravame la ASD Atletico Mascalucia impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendo l'annullamento o la riduzione delle sanzioni.

Riguardo all'allenatore, L'Abbate Filippo, viene ipotizzato che l'arbitro a causa del guazzabuglio creatosi attorno a lui si sia trovato in uno stato di confusione ed abbia quindi errato nell'individuare il soggetto che lo ha colpito con uno schiaffo. A tal fine vengono prodotte dichiarazioni sottoscritte dall'allenatore e dal capitano della squadra avversaria. Si chiede inoltre che venga disposta l'acquisizione di un supplemento di referto.

Anche riguardo alla condotta attribuita ai calciatori viene prospettata la mancanza di certezza che proprio loro, ed in particolare il Vaccaro, siano stati tra gli autori del descritto spintonamento.

La Corte Sportiva Territoriale - letti il referto ed il relativo supplemento di rapporto, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara - rileva che al 36' del secondo tempo l'arbitro ha sospeso la gara poiché a seguito di una sua decisione *"il calciatore n.7 Arena Orazio, capitano, ... correva verso di me con atteggiamento minaccioso e, gesticolando vivacemente, cercava di raggiungermi, ma veniva bloccato prontamente da alcuni compagni di squadra. Nonostante venisse trattenuto a fatica dai predetti calciatori, cercava di divincolarsi dalla presas, gridandomi le seguenti frasi "... tu oggi di cca nun ci esci, ti ammazzu ... bastardu ca si". In tale circostanza alcuni calciatori dell'Atletico Mascalucia mi accerchiavano e mi spintonavano, protestando vivacemente. Tra gli stessi riconoscevo il calciatore n. 7 Vaccaro Danilo che mi urlava ... si un cugghiuni. Nel frattempo notavo che il calciatore Arena veniva trascinato a fatica al di fuori del terreno di gioco ed in tale momento si avvicinava a me, con atteggiamento intimidatorio l'assistente di parte Occhipinti Giovanni e mi urlava In tale frangente trovavo davanti la mia persona l'allenatore, Abbate Filippo Emanuel, il quale mi colpiva con un violento schiaffo sullo zigomo destro che mi provocava intenso dolore e bruciore. Rimanevo frastornato per qualche secondo e parzialmente ripresa un po' di lucidità decidevo di raggiungere lo spogliatoio ed in tale circostanza venivo scortato dall'addetto al servizio d'ordine mentre l'Arena Orazio continuava a minacciarmi ed insultarmi"*.

Alla stregua di quanto precede si osserva che il supplemento di rapporto appare chiaro e privo di contraddizioni, di guisa che non si appalesa utile l'ulteriore supplemento richiesto e di alcun rilievo si appalesano le dichiarazioni contrarie provenienti dalla società Olimpia Pedara. Da quanto descritto dal direttore di gara emerge con trasparenza infatti come la sua mancanza di lucidità si sia protratta solo "per qualche secondo" e sia derivata solo dal violento schiaffo, ricevuto dopo le ingiurie e le minacce rivoltegli dai calciatori Arena e Vaccaro, indicati con il relativo numero di maglia.

Ciò posto, nessun dubbio al riguardo può residuare sul conto dell'allenatore, L'Abbate Filippo, considerato che lo stesso si è avvicinato frontalmente all'arbitro, il quale (si era già al 36' del secondo tempo) era certamente in grado di riconoscerne la fisionomia, tanto dal distinguerlo dall'assistente di parte Occhipinti Giovanni, anch'esso autore di un atteggiamento intimidatorio.

Quanto alle sanzioni per i calciatori appare eccessiva quella inflitta al Vaccaro, cui va ascritta una mera ingiuria, sia pure inserita nel descritto contesto.

Viene aumentata invece quella riservata all'Arena, il cui comportamento va ritenuto

aggravato per avere egli, da capitano, essere stato il primo autore delle aggressioni verbali nei confronti del direttore di gara ed avere pertanto, in un certo senso, incentivato quello dei suoi compagni di squadra, provocando il precipitare della situazione ed infine per avere proseguito con le minacce e gli insulti dopo la sospensione della partita.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, ridetermina in 5 gare la squalifica per il calciatore Vaccaro Danilo ed in sette gare la squalifica per il calciatore Arena Orazio.

Si dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare eventuali illeciti disciplinari in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai tesserati della società Olimpia Pedara.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.27/A

S.S.D. MASCALUCIA C5 R.L. (CT) avverso declaratoria ripetizione gara.

Campionato Under 17 C5, Gara: Militello Val Di Catania/Mascalucia C5 del 10/11/2018.

Comunicato Ufficiale n.21 del 14/11/2018 Delegazione Provinciale di Catania.

Con appello ritualmente proposto la S.S.D. Mascalucia C5 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata e chiede che le venga assegnata gara vinta per 6-0 per non avere, la consorella, approntato tempestivamente il campo di gara che risultava allagato già prima dell'inizio dell'incontro.

Ha fatto pervenire controdeduzioni la resistente A.S.D. Militello Val di Catania.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibili le controdeduzioni inviate dall'A.S.D. Militello Val Di Catania in quanto le stesse non risultano essere state notificate alla reclamante.

Parimenti inammissibile va dichiarato il gravame proposto dalla S.S.D. Mascalucia C5 redatto in forma assolutamente generica, essendosi la reclamante limitata a richiamare una apodittica responsabilità oggettiva a carico della consorella senza esplicitare quali sarebbero stati i comportamenti omissivi posti in essere da quest'ultima in ordine al mancato approntamento del terreno di gioco.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento n. 33/A

F.C.D. NEW EAGLES (ME) avverso ammenda di € 300 – Campionato Under 17 Girone – Gara NewEagles/Cei A.S.D.C. del 10/11/2018 – C. U. n.165 del 13/11/2018.

Con tempestivo e rituale gravame la FCD New Eagles impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendo l'annullamento della sanzione. Viene negato a tal fine che propri sostenitori abbiano intonato un coro razzista nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, poiché nella occasione era stato solo espresso disappunto "con semplici e brevi epiteti" nei confronti dello stesso senza alcun riferimento al colore della sua pelle, peraltro "immediatamente stigmatizzati dal mister".

La Corte Sportiva Territoriale - letto il referto arbitrale, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara - rileva che la partita è stata sospesa al 41' del secondo tempo per circa 40 secondi, perchè "*il n.12 Moyoh Foba Marc Aurel (Pol.CEI ASD) ... in possesso del pallone era soggetto a cori razzisti provenienti dalla tribuna laterale da parte di circa 10 persone*" e che "*la società New Eagles a fine gara si è mostrata indignata per quanto accaduto, scusandosi con la*

società ospite e con l'interessato, disconoscendo la tifoseria che si è resa protagonista dell'increscioso atto”.

Alla stregua di quanto precede si osserva che le società (art 11 c.3 CGS) sono responsabili per cori, grida ed altre manifestazioni espressive di discriminazione, e punibili, in caso di prima violazione, con la sanzione minima (art.18 c.1 lett.e) CGS) dell'obbligo di disputare una o più giornate di gara con uno o più settori privi di spettatori. E' prevista peraltro dal successivo art.16 comma 2 bis e 3 la possibilità di sospendere la esecuzione della sanzione se trattasi di un primo episodio.

Nel caso di specie, esclusa la sanzionabilità con la mera ammenda, va evidenziato che la riprovevole condotta è stata posta in essere da poche persone, tanto da determinare solo una breve sospensione e che pochi minuti dopo, a fine partita, sono intervenute in presenza dell'arbitro le scuse della società, non solo, verso la compagine avversaria, ma anche verso il calciatore destinatario degli epiteti razzisti.

Si ritiene pertanto che nell'occasione la sanzione inflitta possa essere rideterminata come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, determina per la società F.C.D. New Eagles la sanzione dell'obbligo di disputare una gara in assenza di pubblico.

Detta sanzione viene sospesa per il periodo di anno uno con avvertenza che nel caso di nuovi episodi detta società incorrerà nella revoca della sospensione e nell'aggravamento della sanzione.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 35/A

U.S. SFARANDINA A.S.D. (ME) avverso squalifica del calciatore sig. Yari Carcione fino al 30/06/2019.

Campionato 1° Cat. Gir. "C", Gara: Sfarandina/Rodi Milici del 18/11/2018.

Comunicato Ufficiale n.180 del 21/11/2018.

Con appello ritualmente proposto la US Sfarandina A.S.D. impugna la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al proprio calciatore ed indicata in epigrafe ritenendola sproporzionata per cui ne chiede la riduzione dovendosi tenere conto a) che il calciatore si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sulla spalla dell'arbitro per richiamarne l'attenzione al fine di ottenere chiarimenti in ordine all'assegnazione di un calcio di rigore assegnato agli avversari a tempo ormai scaduto; b) che l'arbitro avrebbe equivocato il gesto ed una volta notificato il provvedimento di espulsione il sig. Yari Carcione, ritenendo il provvedimento disciplinare ingiusto, avrebbe non solo protestato vivacemente ma avrebbe anche stratonato lievemente il direttore di gara senza che però avesse alcuna intenzione di procurargli danni fisici.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il referto dell'arbitro ed il relativo supplemento, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al termine dell'incontro l'arbitro non riusciva a rientrare nel proprio spogliatoio perché veniva raggiunto dal calciatore sig. Carcione Yari il quale lo afferrava con forza per la maglietta, tanto da farla uscire dai pantaloncini ed a farlo arretrare di qualche passo; nel contempo il Carcione Yari cercava di colpirlo al volto con una "manata" non riuscendo nel proprio intento perché prontamente bloccato dai propri compagni di squadra.

Nonostante ciò il Carcione Yari continuava, comunque, a spintonare il direttore di gara facendolo ancora una volta arretrare di qualche passo.

Benché il predetto calciatore fosse bloccato e trattenuto anche dai propri dirigenti

continuava comunque a rivolgere all'arbitro frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

Quanto sopra impediva, per alcuni minuti, al direttore di gara di raggiungere il proprio spogliatoio.

Una volta che l'arbitro la aveva raggiunto e si trovava all'interno il Carcione sferrava alcuni pugni sulla porta urlando ancora una volta frasi offensive e minacciose nei confronti dell'ufficiale di gara.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara.

Ne consegue che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, appare, a questa Corte, assolutamente congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 36/A

A.S.D. CEPHALEDIUM (PA) avverso inibizione fino al 10/01/2019 del Presidente sig. Giuseppe Barranco.

Coppa Promozione Gara: Acquedolcese Nebrodi/Cephaledium del 21/11/2018.

C.U. n.185 del 23/11/2018.

Con gravame inviato a mezzo p.e.c. in data 30/11/2018 l'A.S.D. Cephaledium impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il sig. Giuseppe Barranco non avrebbe assunto nessun comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara ma di essersi limitato a dissentire in ordine ad alcune decisioni assunte dall'arbitro, ritenute errate, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi al reale accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria relativa all'audizione dell'inibito in quanto ciò non è consentito dalle norme procedurali potendosi chiedere solo l'audizione del rappresentante legale della società o del suo difensore stante che reclamante è appunto quest'ultima che agisce a tutela di un proprio tesserato.

Parimenti inammissibile risulta il gravame in quanto lo stesso, benchè inviato a mezzo p.e.c. non risulta sottoscritto né con segno grafico né con firma digitale giusto quanto certificato da apposito software con conseguente preclusione di qualsiasi esame nel merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 38/A

S.S.D. CATENANUOVESE (EN) avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Cali Dario Riccardo ed avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Calantropo Carmine.

Campionato Under 17 Gara: Leonfortese/Catenanuovese del 16/11/2018.

C.U. n.37 del 20/11/2018 Delegazione Provinciale di Enna.

Con tempestivo gravame la S.S.D. Catenanuovese impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che gli incidenti sarebbero avvenuti a seguito di un grave fallo subito da un proprio calciatore che causava la lussazione di una spalla.

Chiede pertanto che le sanzioni così come inflitte vengano rideterminate in termini più

equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 10' del 2° t., a seguito di un normale fallo di gioco, si scatenava una rissa nata a causa di alcuni battibecchi intercorsi tra due calciatori avversari. In particolare l'arbitro notava il n.11 della Catenanuovese sig. Cali Dario Riccardo colpire con un forte calcio alla schiena un calciatore avversario il quale non poteva più proseguire la gara e veniva sostituito. A questo punto un calciatore della Leonfortese spingeva un calciatore della Catenanuovese che cadendo si lussava la spalla. Infine il direttore di gara notava il n.5 della Catenanuovese sig. Carmine Calantropo colpire con un calcio alla gamba un altro calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il gravame deve essere respinto in quanto le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure sono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione in quanto quella inflitta al sig. Carmine Calantropo è contenuta nel minimo edittale previsto dal comma 4 lett. b) dell'art. 19 del CGS mentre quella inflitta al sig. Dario Riccardo Cali è al di sotto del minimo edittale di cui al comma 4 lett. c) dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI